

DECRETO 14 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in questione;

Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto ministeriale del 16 maggio 1996;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette

in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva atrazina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina, elencati nell'allegato I al presente decreto, sospese per effetto del decreto ministeriale del 16 maggio 1996, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La stessa decorrenza, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato II, per i quali le autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2003. Tale decreto ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. Per i prodotti fitosanitari riportati rispettivamente negli allegati I e II non è prevista la concessione di un periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte, dal momento che le autorizzazioni all'immissione in commercio di tali prodotti sono state sospese in attuazione del decreto ministeriale del 16 maggio 1996 e quindi, non sono presenti sul mercato scorte dei prodotti in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

Allegato I: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto:

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
DITRAN	5306	16 marzo 1983	Sepran S.a.s.
ALASIP COMBI	5455	14 settembre 1983	Sipcam S.p.a.

Allegato II: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
DISERBANE E	1547	25 giugno 1974	Chimiberg S.r.l.
MAIZOR SC	7416	25 febbraio 1988	Dow Agrosiences B.V.
MAIZOR PB	7419	25 febbraio 1988	Dow Agrosiences B.V.
LASSO GD MICROTECH	7869	21 settembre 1989	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.

04A04887

DECRETO 3 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Dawson Aoife di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dawson Aoife cittadina irlandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 1999 presso la «University of Dublin» - Trinity College - Faculty of Health Sciences - (Irlanda), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Il titolo «Physiotherapy», conseguito in Irlanda nell'anno 1999 presso la «University of Dublin» - Trinity College - Faculty of Health Sciences - (Irlanda) dalla sig.ra Dawson Aoife nata a Dublino (Irlanda) il giorno 1° maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante

per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 3 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2004.

Proroga del trattamento di mobilità, in favore di ex dipendenti della società Velcarta di Scalfati. (Decreto n. 33683).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 32221 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2002 ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scalfati (Salerno), individuati dall'elenco nominativo allegato al verbale di riunione del 30 dicembre 2002, stipulato presso l'assessorato al lavoro della provincia di Salerno ai fini della richiesta della proroga in questione;